

N. 00130/2024REG.PROV.COLL.

N. 01892/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2023, proposto dalla signora Annarita Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune di San Valentino Torio, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, n. 2278/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023, il consigliere Francesco Frigida e udito per parte ricorrente l'avvocato Luigi Ferrara; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La signora Annarita Esposito ha proposto il ricorso n. 1165 del 2017 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Comune di San Valentino Torio prot. n. 6056 del 22 giugno 2017, con cui si è stata ingiunta la demolizione di opere abusive ricadenti su un immobile di sua proprietà.

1.1. Il Comune di San Valentino Torio non si è costituito nel giudizio di primo grado.

2. Con l'impugnata sentenza n. 2278 del 31 agosto 2022 il T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, sezione prima, ha respinto il ricorso.

2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: *«Con il presente gravame, la ricorrente - proprietaria di un immobile sito nel Comune di San Valentino Torio, alla via Benedetto Croce n. 19, censito in catasto al foglio 7, particella n. 1222 sub.15 - impugna l'ordinanza di demolizione in epigrafe, con cui l'amministrazione comunale, giusto rapporto di sopralluogo prot. 6029 del 22 giugno 2017, le ha ordinato la demolizione delle opere ivi abusivamente "consistenti nella realizzazione di una stanza sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento e in ampliamento dello stesso, destinata a cucina, aventi le seguenti caratteristiche: dimensioni in pianta di circa (7.90 x 4.95) m per una superficie totale di mq 39.10 circa ed altezza interna variabile da un minimo di 2.28 m ad un massimo di 2.45 m circa per una volumetria di 92 mc circa, costituita da muratura perimetrale in blocchi rivestiti con intonaco tradizionale e tinteggiatura, copertura con pannelli coibentati su struttura in ferro rivestita in*

legno, completa di pavimentazione, infissi, impianto elettrico ed idrico sanitario”. Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, sostanzialmente sostenendone l’illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione, trattandosi di opere per la cui realizzazione non sarebbe (in tesi) necessario alcun titolo abilitativo, nonché rappresentando di aver “presentato istanza di PdC in sanatoria ex art. 36 e 37 DPR 380/01 ... mai esaminata dall’Ente pur dovendo lo stesso ex art. 37 definire il procedimento con una motivazione”. Il Comune, per quanto ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva».

2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: «Deve essere, innanzi tutto, chiarito come nel caso di specie non sussistano i presupposti per dichiarare l’inammissibilità del gravame, non determinando la riferita presentazione istanza di accertamento di conformità già anteriormente all’instaurazione del giudizio la definitiva perdita di efficacia della precedente ordinanza di demolizione bensì la mera sospensione dell’efficacia dell’ordinanza medesima per il solo tempo necessario alla definizione, eventualmente in forma tacita, del procedimento. Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario, al quale il Collegio aderisce, opina, infatti, nel senso che la presentazione di un’istanza ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determini l’inefficacia dell’ordine demolitorio, bensì solo un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione - che è posto in uno stato di temporanea quiescenza e che, in caso di diniego (anche silente) della domanda riprende vigore - talché l’avvenuta presentazione di tale istanza non rende automaticamente inammissibile o improcedibile il ricorso (da proporre o già proposto) avverso la demolizione (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, n. 3886/2020, nonché, ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, n. 2236/2019 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4469/2017). Orbene, atteso che nel caso di specie la ricorrente avrebbe avanzato una siffatta istanza anteriormente al 25 agosto 2017 (data in cui risulta redatto l’atto di ricorso), su tale domanda non può che essersi ormai formato un provvedimento tacito di diniego ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 non avendone l’interessata documentato un espresso

accoglimento, con la conseguenza che l'impugnata ordinanza di demolizione ha oramai ripreso a produrre i propri effetti e può, dunque, essere portata ad esecuzione dall'amministrazione comunale (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4320/2020). Ciò posto, il ricorso deve essere respinto, osservando il Collegio come già dalla puntuale descrizione fattane nel contestato provvedimento emerga come l'opera contestata - che la stessa ricorrente ammette consistere nella "realizzazione di una stanza sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento e destinata a cucina per una volumetria di 92 mc circa, completa di pavimentazione, infissi, impianto elettrico ed idrico sanitario" (quanto si legge a pagina 1 del ricorso) - abbia caratteristiche e dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione dell'immobile a cui accede e sia, quindi, configurabile come vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente sua subordinazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), dello stesso d.P.R., al regime del permesso di costruire, comportando esso "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti" con sensibile modifica del prospetto e della sagoma del fabbricato a cui inerisce (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, n. 254/2018 e Sezione VI, n. 3510/2011). Quanto sopra vale anche a smentire l'asserita natura meramente pertinenziale del bene, condividendo il Collegio quel consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene che affinché un'opera possa qualificarsi come mera pertinenza sia necessario che risulti, da inequivoci dati obiettivi (invero nel caso di specie nemmeno allegati dalla ricorrente), l'esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, n. 1833/2020 e n. 1864/2020), ipotesi nel caso di specie non ricorrente, considerata la notevole consistenza di quanto abusivamente edificato. La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato riconduce, infatti, la natura pertinenziale di un manufatto ad opere di minimo impatto sotto il profilo urbanistico, mentre, nel caso di specie si tratta della realizzazione di un nuovo locale (un nuovo ambiente destinato a cucina, anche di rilevanti dimensioni, posta sul terrazzo

*di pertinenza dell'appartamento), chiarendo come la qualifica di pertinenza urbanistica non sia riconducibile a quella civilistica (come definita dall'articolo 817 del codice civile), sicché, ai fini della pertinenza urbanistica, non si deve considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma si devono valutare le caratteristiche dell'opera in se' sotto il profilo dell'autonomo impatto urbanistico sul territorio. La nozione di pertinenza urbanistica è, dunque, riferibile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, con la conseguenza che "il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale" (Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Sezione II, 22 luglio 2019, n. 5130). Ebbene, applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, è evidente come, nel caso di specie, non si possa ravvisare alcuna pertinenza urbanistica, trattandosi di manufatto che, seppur funzionalmente destinato al servizio dell'appartamento di proprietà della ricorrente, ne ha alterato la sagoma, occupando volumi diversi rispetto alla res principalis, soggiacendo, per l'effetto, al permesso di costruire indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione II, n. 6653/2020 ed i numerosi precedenti ivi richiamati)».*

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 febbraio 2023 e in data 27 febbraio 2023 – la signora Annarita Esposito ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi e formulando istanza cautelare.

4. Il Comune di San Valentino Torio, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

5. In vista dell'udienza di discussione l'interessata ha depositato memoria con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e ha insistito sulle proprie posizioni.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

7. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. Tramite il primo motivo d'impugnazione la signora Annarita Esposito ha lamentato: «*Error in iudicando. In ordine alla violazione e falsa applicazione dell'artt. 3, comma 1, lettera d), e 36, co. 1, del d.p.r. n. 380 del 2001. Violazione del prg del comune di San Valentino Torio in b.u.r.c. del 10 ottobre 2005 n° 52. l. r. Campania 28 dicembre 2009, n. 19, art. 4. d.m. n.1444/1968; dell'attuale puc b.u.r.c. del 6 maggio 2019 n° 24; della l. r. Campania 10 agosto 2022, n. 13 che ancora prevede le lavorazioni in oggetto e nella fattispecie al comma 4 dell'art. 4. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e per aggravio del procedimento. Difetto assoluto di motivazione. Sviamento. Contraddittorietà. Illogicità manifesta*».

In sintesi l'appellante ha sostenuto che «*il Comune non doveva emettere l'ordine di demolizione impugnato, giacché, la ricorrente aveva in ogni caso prodotto istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria su cui il Comune di San Valentino Torio non si è mai pronunciato (...)* Sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica se pur non vi è stata pronuncia in ogni caso la ricorrente, con la presente impugnativa e l'istanza di sanatoria, ha dimostrato pienamente la compatibilità dell'opera realizzata sine titolo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (...) l'ampliamento volumetrico realizzato abusivamente è ed era sanabile, in quanto risulta realizzabile/conforme sia alla normativa attualmente vigente che alla normativa vigente all'epoca dell'abuso».

L'interessata ha inoltre rappresentato, tanto nell'appello quanto in memoria, che *«L'opera contestata è stata realizzata a seguito di esigenze non tanto esclusivamente ampliative ma soprattutto di manutenzione e ristrutturazione in virtù delle continue infiltrazioni d'acqua del terrazzo al sottostante locale di proprietà del sig. (...), precisando che la stessa, in varie occasioni, con interventi mirati, non è riuscita a risolvere il problema delle infiltrazioni».*

8.1. Siffatte doglianze sono infondate.

Al riguardo si osserva che, in tema di accertamento di conformità, l'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce chiaramente e univocamente che *«Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».* Si tratta dunque di un'ipotesi di silenzio significativo di rigetto, dove il silenzio ha natura provvedimento negativa in relazione alla pretesa del privato.

Ciò posto, si rileva che nel caso di specie il predetto termine di sessanta giorni è senz'altro decorso, come congruamente specificato dal T.a.r., sicché l'istanza di sanatoria è stata respinta dal Comune, tramite un provvedimento implicito *per silentium* che non risulta essere stato impugnato e che, pertanto, non può essere messo in discussione in questa sede.

Alla ormai definitivamente accertata abusività dell'immobile consegue la legittimità del consequenziale e vincolato ordine di demolizione.

Ad ogni modo, per completezza, si evidenzia l'inconferenza dei richiami dell'appellante alla normativa tecnica statale e regionale e al piano regolatore generale, giacché – come puntualizzato dal T.a.r. con motivazione conforme al dato normativo e al relativo consolidato quadro giurisprudenziale, coerente con la fattispecie concreta, scevra di fraintendimenti, logicamente congruente e pienamente condivisa dal Collegio – l'edificazione di una stanza di circa 92 metri cubi sul

terrazzo di pertinenza dell'appartamento e destinata a cucina e corredata di pavimentazione, infissi, impianto elettrico e idrico sanitario comporta, per dimensioni e struttura, una percepibile alterazione della sagoma dell'immobile e un non trascurabile aumento di carico urbanistico, configurandosi, pertanto, come un intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente necessità, in applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, di un permesso di costruire, dovendo escludersi che detto manufatto possa essere sussunto nella categoria della pertinenza.

In proposito va sottolineato che *«La nozione di pertinenza accolta dalla giurisprudenza amministrativa è però meno ampia di quella civilistica. La giurisprudenza è generalmente orientata a ritenere che gli elementi che caratterizzano le pertinenze siano, da un lato, l'esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio; dall'altro, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e la cosa principale, con la conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed autonomamente. Un'opera può definirsi accessoria rispetto a un'altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme. Tale vincolo di accessorietà deve desumersi dal rapporto oggettivo esistente fra le due cose e non dalla semplice utilità che da una di esse possa ricavare colui che abbia la disponibilità di entrambe (conf., ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 5509/09 -e, ivi, numerosi riferimenti giurisprudenziali ulteriori-, secondo cui la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistica dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo*



da evitare il c.d. carico urbanistico; *conf. inoltre Cons. Stato, sez. IV, n. 4636/09*: i beni che nel diritto civile assumono senz'altro natura pertinenziale non sono tali ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, ogniqualvolta assumono autonomia rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio. Ne discende, dunque, che in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere che siano prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico; *v. anche Cons. Stato, n. 2549/2011*)» (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 gennaio 2016, n. 19).

Sul punto va altresì rimarcato che *«la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coesenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica»* (Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 29 marzo 2023, n. 3283), il che non si riscontra minimamente nel caso di specie dove è stato realizzato un intero nuovo vano abitabile di dimensioni rilevanti (ovverosia di oltre 39 metri quadri e circa 92 metri cubi), per la legittima edificazione del quale è quindi necessario ottenere un permesso di costruire.

9. Mediante la seconda censura l'interessata ha dedotto: «Error in iudicando. *Violazione e falsa applicazione art. 4 lett. a) co. 2, b), c) e d) della l.r. Campania n. 1/2011. Violazione del d.m. n. 1444/1968. Motivazione incongrua ed insufficiente. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Perplessita'. Illogicità*», sostenendo la conformità dell'ampliamento alla normativa richiamata.

9.1. Tali contestazioni sono infondate, in quanto il mantenimento della preesistente destinazione abitativa dell'immobile, la sua insistenza su un'area già urbanizzata, il rispetto degli obblighi di ecosostenibilità energetica e ambientale e di normativa antisismica sono tutte circostanze che non elidono la necessità dell'ottenimento di un permesso di costruire, che nel caso di specie è stato denegato, senza che l'interessata abbia impugnato il relativo provvedimento implicito.

10. Attraverso il terzo motivo la ricorrente ha lamentato: «*Error in iudicando. Omessa motivazione sui punti relativi all'applicazione del piano casa l.r. Campania. Violazione e falsa applicazione art. 3 lett. b) della l.r. Campania n. 1/2011. Violazione dell'art. 2 d.m. n. 1444/1968. Violazione art. 3 l. 241/90. Motivazione incongrua e inadeguata. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorieta'. Sviamento*».

10.1. Detta censura è infondata siccome alcun rilievo, per la medesima ragione esplicita al paragrafo 9.1., la circostanza che l'edificio non sia situato nel centro storico e non abbia valore storico.

11. Con la quarta doglianza la signora Annarita Esposito ha lamentato: «*Violazione e falsa applicazione art. 37, dpr 380/2001. Violazione artt. 1, 2 e 3 l. 241/90. Mancato avvio del procedimento in tempi ragionevoli. Difetto assoluto di motivazione nei confronti delle diverse dia. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Illogicità'. Sviamento*», affermando in sostanza che «*l'istanza prodotta dalla ricorrente ex artt. 37 e 36 Dpr 380/01, prevede, oltretutto, l'apertura della tettoia su tre lati come si evince dai disegni e dalla relazione allegata del Ctp*», per la quale non servirebbe il permesso di costruire, e che «*paleso è l'illegittimo comportamento assunto dall'amministrazione la quale ha disatteso l'elementare principio dell'affidamento e le più semplici norme che regolano i tempi procedurali*», a fronte di «*un titolo formatosi per silentium*» e dell'«*abnorme lasso di tempo trascorso (quasi un anno)*».

11.1. Tale motivo è infondato.

La dedotta circostanza che l'opera sia una tettoia aperta su tre lati è *in primis* incoerente con quanto accertato dal Comune e con quanto affermato dalla ricorrente nell'*incipit* della parte in fatto del ricorso primo grado («*Gli immobili, oggetto dell'ingiunzione di demolizione impugnata, riguardano la realizzazione di una stanza sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento e destinata a cucina per una volumetria di 92 mc circa, completa di pavimentazione, infissi, impianto elettrico ed idrico sanitario*»), il che, oltre a ridondare in un non consentita variazione del *thema decidendum*, determina un'infondatezza della censura per *deficit* di prova, non colmabile con il comportamento omissivo del Comune, pur compulsato in precedenza dal giudice amministrativo, stante la sua manifesta contraddittorietà con gli atti ufficiali e il divieto di *venire contra factum proprium* in conseguenza delle inconciliabili rappresentazioni svolte dinanzi al T.a.r. e dinanzi a questo Consiglio.

Va tra l'altro evidenziato che comunque dalle rappresentazioni fotografiche allegate alle tavole grafiche versate in atti in sede d'appello la struttura appare completamente chiusa e munita di finestre.

In ogni caso, detta deduzione, qualora fedele alla concreta situazione fattuale, non sarebbe idonea a far venire meno l'obbligo di permesso di costruire e a far transitare il manufatto nell'ambito applicativo delineato dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il permesso di costruire, invero, è indispensabile anche per le tettoie, qualora esse abbiano consistenza strutturale e morfologica non riconducibile alla tipologia della tettoia aperta removibile (pergotenda), quale mero elemento di arredo, e alterino la sagoma dell'edificio, sicché in presenza di una tettoia (peraltro di dimensioni considerevoli), che, sebbene sia, in ipotesi, aperta su tre lati e poggiata su pilastri, ha una copertura stabile superiore ed è visivamente impattante, è necessario l'ottenimento del predetto titolo edilizio. In sostanza, un tale tipo di tettoia deve

essere qualificata quale nuova costruzione, non potendo essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modificazione del suo prospetto e, pertanto, la sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire e non può essere assentito mediante semplice denuncia di inizio di attività in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi che produce sul tessuto urbano (cfr., *ex aliis*, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 14 giugno 2023, n. 5873, 26 gennaio 2015, n. 319 e 5 agosto 2013, n. 4086).

Inoltre nessun rilievo ha il passaggio del tempo (peraltro non abnorme, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante), atteso che il dovere dell'amministrazione di reprimere gli abusi edilizi non viene eliso né mitigato dal trascorrere di un lasso temporale anche notevole, non essendo tra l'altro necessaria alcuna motivazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'armonioso e ordinato sviluppo del territorio (sussistente *in re ipsa*) sull'interesse del privato, il quale in una situazione di abusivismo non può vantare alcun legittimo affidamento (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 17 ottobre 2017, numeri 8 e 9, nonché Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, e 24 luglio 2020, n. 4725; sezione VI, sentenze 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).

12. Mediante il quinto motivo la signora Annarita Esposito ha dedotto «*Violazione art. 19 legge n. 241 del 1990. Intervenuto perfezionamento delle richieste dia. Eccesso di potere per errata comparazione degli interessi, erroneità dei presupposti per mancato annullamento preventivo*».

12.1. Siffatta censura è infondata, stante la non pertinenza del caso di specie con i poteri repressivi in materia di denuncia di inizio attività, dovendo l'intervento edilizio effettuato dall'interessata essere sorretto, come ampiamente illustrato, sorretto da un permesso di costruire e non da differenti moduli autorizzatori semplificati.

13. In conclusione l'appello va respinto.

14. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell'amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1892 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge; nulla dispone circa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Dario Simeoli, Presidente FF

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

Antonella Manzione, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Frigida**

**IL PRESIDENTE**  
**Dario Simeoli**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI